

bollo, ma qualunque altro diritto sui certificati di analisi.

L'altra osservazione riguarda l'articolo 15. Il provento delle contravvenzioni, detratta la quota a favore degli agenti, è devoluto al tesoro. Ora pare a me, che dal momento che si riconoscono insufficienti i fondi stanziati al riguardo, il rimanente del provento delle contravvenzioni non dovrebbe essere assorbito dal Tesoro, ma andare ad aumentare sempre più i fondi che il Governo assegna alla prevenzione delle frodi costituendo un fondo a parte destinato a dare sempre più efficacia ed estensione alla legge.

Fatte queste modeste osservazioni, non consentendone maggiori il tempo, io non ho che da associarmi al criterio svolto dal collega Calissano. Questa legge, per riassumere il mio concetto in una formula sintetica, punisce la frode, dirò, assoluta, cioè quella che si compie vendendo come vino cosa che non è vino, cosa che non è prodotto dell'uva fresca o dell'uva appassita. Ma vi è anche la frode che chiamerò relativa, la quale consiste nel far passare come un tipo determinato di vino quello che è bensì vino ma di tutt'altro tipo, di tutt'altra qualità, di tutt'altra provenienza. Ed è questa la frode che lamentano maggiormente gli onesti produttori, e che reca il più fiero danno al commercio onesto. Sotto questo aspetto la legge attuale non ha assolutamente alcuna disposizione.

Non so se col regolamento si possa dare tale estensione alla legge attuale; pur tuttavia chiedo all'onorevole ministro se non creda opportuno di stabilire, come aggiunta all'articolo primo, un semplice inciso che dica: col regolamento saranno stabiliti, oltre i trattamenti leciti, anche i criteri per determinare quando un vino presentato all'analisi debba dichiararsi genuino. Io credo che l'onorevole ministro abbia compresa tutta la portata della mia proposta: siccome ogni tipo di vino ha determinati elementi in proporzioni pure determinate, così si possono fissare i criteri generali sugli elementi costitutivi di qualunque tipo di vino; per maniera che, dovendosi analizzare un vino dichiarato di una certa qualità, sia facile all'analizzatore desumere da quei criteri se quel vino sia o no genuino.

Un'ultima brevissima osservazione farò alla Commissione. Siamo tutti d'accordo che l'ordine del giorno della Commissione è quello che addita il rimedio più efficace contro le frodi. Io pregherei l'onorevole relatore, per dare maggiore energia al suo ordine del giorno, di modificarlo semplicemente in queste parole, che una delle cause « più efficaci » che sospingono alla falsificazione dei vini è determinata, principalmente nei grandi centri di consumo, dallo elevato dazio. Così si richiamerà più vivamente l'attenzione del Governo sul concetto consegnato nell'ordine del giorno della

Commissione. Non dubito quindi che l'onorevole relatore aderirà ad aggiungere all'ordine del giorno le parole « più efficaci » per designare al Governo che il dazio è il maggior incentivo delle frodi, e che perciò grave è il suo dovere di provvedervi. Con queste osservazioni, dichiaro che, pur non avendo piena fiducia nella sua efficacia, darò volentieri il mio voto alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

ROSSI ENRICO. Il concetto informatore di questa legge è approvato dall'unanime consenso della Camera; certamente tutti desideriamo che l'azione del Governo sia efficacemente armata per poter colpire le frodi che si consumano nella preparazione e nel commercio dei vini. E questo stesso concetto è quello che informava la legge 25 marzo 1900. Senonchè, per molte modalità, quella legge riusciva inefficace, inadeguata allo scopo che si voleva raggiungere; le modificazioni che ora l'onorevole ministro, col plauso della Camera, porta a quella legge sono veramente provide. Ed io credo di segnalare specialmente quella dell'articolo primo, col quale si taglia corto a tutte le definizioni ambigue e si stabilisce che sono vini non genuini tutti quelli che sono fabbricati con sostanze diverse dall'uva fresca. Sento però il bisogno di fare alcune osservazioni per quanto riguarda il diritto di prendere i campioni. Certo senza di esso la legge resterebbe inefficace; è necessario che le autorità preposte alla pubblica igiene ed alla tutela dell'onesto commercio siano messi in grado di impedire che il mercato sia invaso da vini sofisticati, quindi occorre la facoltà di prendere i campioni per fare le analisi. Allorquando si discusse la legge del 1900 io ed altri colleghi insistemmo perchè i proprietari e detentori non fossero vessati con prelevamento di campioni gratuiti ed allora fu stabilito che i campioni dovessero essere pagati al prezzo corrente di vendita. Questa condizione, che con piacere vedo riprodotta nell'articolo 6, che riguarda i campioni prelevati dal Ministero di agricoltura o dalle autorità sanitarie e finanziarie, non è però riportata nell'articolo 7 che riguarda i campioni presi per iniziativa di associazioni di viticoltori, di commercianti, di cooperative di consumo, e di comizi e sindacati agrari; ma se questi avranno il diritto di prendere i campioni, dovranno pure avere obbligo di pagarli. Spero quindi che in tal senso si introduca nell'articolo 7 lo stesso inciso messo nell'articolo 6, circa l'obbligo di pagare i campioni o si dichiari che tale obbligo è esteso a tutti.

Un'altra considerazione mi è suggerita da ciò che ha detto l'onorevole Vigna. Egli ha osservato che i mezzi destinati all'applicazione di questa legge non sono sufficienti. Ora io lo prego di considerare che la legge del 1900 non è stata effi-